Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

Rag. Tedeschi Ugo

Dott. Vergioli Riccardo Commercialista

Rag. Pini Fabiana Consulente del Lavoro **Avv. Tedeschi Costanza** Servizi legali e contrattuali

INDENNITÀ DI MATERNITÀ E PATERNITÀ NEI CASI DI ADOZIONE O AFFIDAMENTO PREADOTTIVO PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Dal 20 aprile 2016, i lavoratori iscritti alla Gestione separata, genitori adottivi o affidatari, possono fruire dell'indennità di maternità, pari a 5 mesi, a prescindere dall'età del minore al momento dell'adozione o dell'affidamento preadottivo. Inoltre, nei casi di adozione o affidamento preadottivo internazionale, i predetti lavoratori possono utilizzare il periodo indennizzabile anche per i periodi di permanenza all'estero certificati dall'ente autorizzato a curare la procedura di adozione. Per gli affidamenti non preadottivi gli iscritti alla Gestione separata non possono fruire della tutela di maternità/paternità.

L'articolo 2, D.M. 4 aprile 2002, è stato modificato dal D.M. 24 febbraio 2016, e la riforma, entrata in vigore il 20 aprile 2016, ha introdotto le seguenti novità:

per i casi di adozione e affidamento preadottivo nazionale, la possibilità di chiedere l'indennità di maternità anche per i minori di età superiore ai 6 anni al momento dell'adozione o dell'affidamento preadottivo;

per i casi di adozione e affidamento preadottivo internazionale, la decorrenza del periodo indennizzabile dall'ingresso del minore in Italia e non più dall'ingresso in famiglia, con possibilità di fruire di tale periodo anche prima dell'ingresso in Italia nei casi di permanenza all'estero finalizzata all'incontro con il minore e agli adempimenti correlati alla procedura di adozione.

Con la circolare n. 66/2018, l'Inps ha dettato le apposite istruzioni e ha informato che è stato aggiornato l'applicativo per l'invio telematico delle domande.

Adozione o affidamento preadottivo nazionale

La lavoratrice ha diritto all'indennità di maternità per i 5 mesi decorrenti dalla data di ingresso del minore in famiglia, a prescindere dall'età del minore. Per gli ingressi in famiglia che si sono verificati a partire dal 20 aprile 2016, l'indennità di maternità è corrisposta anche per i minori adottati/affidati che hanno più di 6 anni di età e il trattamento economico spetta per l'intero periodo, anche se durante la fruizione dello stesso il minore raggiunga la maggiore età.

Adozione o affidamento preadottivo internazionale

Alle lavoratrici spetta l'indennità di maternità per 5 mesi e 1 giorno, a prescindere dall'età del minore all'atto dell'adozione o dell'affidamento, corrisposta per l'intera durata del periodo di maternità anche nel caso in cui, dopo l'adozione/affidamento, il minore raggiunga la maggiore età durante il periodo indennizzabile, che decorre dall'ingresso in Italia (non più in famiglia) del minore, come risulta dall'autorizzazione rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali (CAI). Tale giorno di ingresso si aggiunge al periodo indennizzabile di maternità, pari quindi complessivamente a 5 mesi e 1 giorno, che può essere fruito, anche parzialmente, per i periodi di permanenza all'estero finalizzati all'incontro della lavoratrice con il minore certificati dall'Ente autorizzato. Ai fini dell'individuazione del requisito contributivo e della liquidazione dell'importo giornaliero dell'indennità di maternità, anche in caso di

fruizione frazionata per permanenza all'estero, il requisito contributivo delle 3 mensilità (versate o dovute) va accertato una sola volta e con riferimento ai 12 mesi antecedenti al mese di inizio del periodo indennizzabile; i medesimi 12 mesi sono presi a riferimento per il calcolo dell'indennità giornaliera di maternità. L'indennità, anche per i periodi di permanenza all'estero, è in ogni caso erogabile dopo l'ingresso in Italia del minore autorizzato dalla CAI. I periodi di maternità non utilizzati antecedentemente all'ingresso del minore in Italia possono essere fruiti, anche in modo frazionato, entro i 5 mesi decorrenti dal giorno successivo all'ingresso medesimo.

Indennità di paternità in caso di adozione e affidamento preadottivo

La riforma trova applicazione anche con riferimento ai padri lavoratori iscritti alla Gestione separata, i quali hanno diritto all'indennità di paternità per i periodi indennizzabili non fruiti dalla lavoratrice madre, alle medesime condizioni, nei sequenti casi:

morte o grave infermità della madre;

abbandono del figlio o affidamento esclusivo del figlio al padre;

rinuncia della madre lavoratrice all'indennità (rinuncia possibile nei soli casi di adozione/affidamento).

Regime fiscale della prestazione

Sull'indennità in questione, l'Inps è tenuto a operare, all'atto del pagamento: la ritenuta alla fonte con l'applicazione delle aliquote previste dall'articolo 11, Tuir; il riconoscimento delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 13, Tuir; il riconoscimento delle eventuali detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12, Tuir, se richieste, fermo restando che se il reddito sostituito è esente, anche l'indennità in oggetto è esente.